SEGEN HOLDING srl

REGOLAMENTO

DI

GRUPPO

Approvato con determina dell'Amministratore Unico n. 2 del 06/10/2015

PREMESSA

SEGEN HOLDING srl ha deciso di dotarsi del seguente Regolamento di Gruppo con lo scopo di definire e regolare correttamente i rapporti tra la Capogruppo e le Società del Gruppo e tra le società stesse.

INDICE

REGOLAMENTO DI GRUPPO

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Soggetti tenuti al rispetto del Regolamento

Art. 3 Esercizio dell'attività di direzione e coordinamento

Art. 4 Poteri e doveri della Capogruppo

Art. 5 Obblighi delle società etero dirette

Art. 6 Flussi informativi e obblighi di autorizzazione

Art. 7 Politiche di remunerazione degli amministratori e controllo sul contenimento della spesa

Art. 8 Procedure di raccordo

Art. 9 Operazioni Aziendali

Art. 10 Prevenzione e composizione delle liti

Art. 11 Entrata in vigore e pubblicità

REGOLAMENTO DI GRUPPO

Art. 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento individua gli ambiti e definisce le modalità di esercizio dell'attività di direzione e coordinamento espletata da SEGEN HOLDING srl sulle Società controllate.

2. Ai fini di cui al comma precedente, il Regolamento disciplina:

a) Il ruolo e le funzioni della Capogruppo;

b) Gli obblighi delle società eterodirette;

c) La struttura e le modalità di funzionamento del Gruppo e di interrelazione delle sue Componenti.

Art. 2 SOGGETTI TENUTI AL RISPETTO DEL REGOLAMENTO

1. La disciplina contenuta nel presente Regolamento investe la Capogruppo e tutte le Società da essa controllate direttamente e indirettamente;

2. Il Regolamento è predisposto dall'Organo Amministrativo di SEGEN HOLDING srl e approvato dal Consiglio Comunale del Comune-Socio. All'approvazione del Consiglio Comunale sono demandate le eventuali successive modifiche del regolamento, secondo quanto previsto dal Regolamento del controllo Analogo di SEGEN HOLDING srl.

3. Le Società eterodirette approvano il presente regolamento con atto formale dell'organo amministrativo.

Art.3 ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

1. Nel rispetto dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle controllate, SEGEN HOLDING srl esercita l'attività di direzione e coordinamento sulle Società del Gruppo. Essa promuove la realizzazione della vocazione imprenditoriale delle Società controllate in coerenza con l'assetto complessivo del Gruppo; cura il coordinamento e, ove possibile, lo sviluppo sinergico delle rispettive attività; verifica lo stato di realizzazione degli obiettivi fissati.

2. L'attività di etero direzione si esplica con:

- Atti di indirizzo, mediante direttive o istruzioni operative;

- Autorizzazioni;

- Procedure di raccordo;

- Procedure di controllo.

3. Specularmente, le Società eterodirette sono tenute a:

- Recepire ed attuare le direttive e le istruzioni;

- Richiedere le autorizzazioni nei casi previsti dal presente Regolamento;

- Rispettare le procedure di raccordo con la Capogruppo e le altre Società del Gruppo;

- Promuovere attivamente la fase dei controlli interni e il sistema dei controlli di Gruppo.

4. Mediante le direttive, la Capogruppo fissa i principi e detta gli obiettivi alla cui realizzazione è orientata l'attività delle Società di Gruppo. Ai fini di una più efficiente gestione del Gruppo, nelle direttive di coordinamento dell'attività delle Società controllate, la Capogruppo può individuare anche i termini e le modalità di recepimento delle indicazioni in esse contenute;

5. Mediante istruzioni la Capogruppo può indicare i provvedimenti necessari per dare attuazione alle proprie direttive e alle diposizioni, di carattere generale o particolare, impartite dal Comune-socio per la migliore realizzazione degli interessi pubblici al cui perseguimento è destinata l'attività imprenditoriale del Gruppo;

6. Per assicurare la coerenza della politica gestionale delle singole Società con gli obiettivi strategici del Gruppo, l'oggetto e il contenuto delle decisioni o dei provvedimenti in materia di rilevanza strategica o di interesse delle Società del Gruppo devono essere preventivamente comunicati alla Capogruppo, che, nei casi previsti dal presente Regolamento, ne autorizza la relativa adozione;

7. Mediante le procedure di raccordo, la Capogruppo, d'intesa con le Società del Gruppo, definisce i termini e le modalità di confronto preventivo con i Competenti Organi delle Società eterodirette, laddove queste debbano assumere decisioni in grado di incidere sull'interesse del Gruppo o che comunque coinvolgano più Società del Gruppo;

8. Ai fini del contenimento delle spese, la Capogruppo emana direttive e istruzioni aventi ad oggetto l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile del Gruppo e delle Società ad esso appartenenti e promuove l'adozione, da parte delle Società eterodirette, di adeguate procedure di controllo interno.

Art. 4 POTERI E DOVERI DELLA CAPOGRUPPO

1. La Capogruppo SEGEN HOLDING srl recepisce le indicazioni concernenti le attività che i Comuni-Soci intendano promuovere tramite le Società del Gruppo ai fini del soddisfacimento delle esigenze della collettività amministrata. Essa ne elabora e pianifica l'attuazione in termini imprenditoriali, secondo le competenze proprie e delle Società del Gruppo e coordina le attività delle Società eterodirette, nel rispetto delle peculiarità e specificità operative di ciascuna di esse, perseguendo gli obiettivi dell'efficienza operativa, del contenimento dei costi, dell'ottimizzazione delle risorse e dello sfruttamento delle sinergie del gruppo;

2. L'Organo di vertice della Capogruppo, nel rispetto dell'eventuale riparto di competenze tra organo collegiale e Organo delegato, definisce e valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile del Gruppo nel suo complesso; esamina i piani di sviluppo aziendale delle Società del Gruppo; monitora e valuta, sulla base dei flussi informativi ascendenti curati dalle Società controllate, il generale andamento della gestione del gruppo

3. Le direttive, le istruzioni e le autorizzazioni della Capogruppo sono motivate con riguardo all'interesse del Comune-Socio, del Gruppo e delle Società che ne fanno parte. Nell'ipotesi di direttive o istruzioni che possano comportare una importante contrazione o modificazione dell'attività, o un qualsiasi altro rilevante sacrificio economico, di una o più Società del Gruppo, la Capogruppo deve indicare analiticamente gli interessi che abbiano determinato o inciso sulla decisione e le eventuali misure compensative adottate o adottande al fine di salvaguardare la redditività e il valore delle partecipazioni delle Controllate.

Art. 5 OBBLIGHI DELLE SOCIETA' ETERODIRETTE

1. Le società del Gruppo sono tenute ad osservare gli atti di indirizzo emanati dalla Capogruppo. La loro mancata attuazione e il compimento non autorizzato delle attività previste nel presente Regolamento, ove compromettano o danneggino gli interessi del Gruppo, integrano le ipotesi di giusta causa di revoca degli amministratori delle Società controllate;

2. Le Società del Gruppo redigono i propri piani di sviluppo aziendale e li trasmettono tempestivamente alla Capogruppo che, dopo le opportune verifiche e le eventuali modifiche ed integrazioni al fine della valutazione di coerenza con i programmi di Gruppo, provvede all'inoltro successivo ai Comuni-Soci, secondo le previsione del Regolamento del controllo analogo;

3. Ai sensi dell'art. 2479 ter c.c., i componenti degli Organi Sociali delle Società del Gruppo danno adeguata evidenza, nelle motivazioni delle decisioni adottate nella gestione dell'impresa, delle indicazioni e degli interessi che abbiano inciso su di esse.

Art. 6 FLUSSI INFORMATIVI E OBBLIGHI DI AUTORIZZAZIONE

1. E' dovere degli Organi di vertice delle Società direttamente o indirettamente controllate da SEGEN HOLDING srl rendere ogni opportuna informazione alla Capogruppo in merito all'attuazione degli atti di indirizzo;

2. Al fine di poter ricevere opportuni indirizzi, le Società direttamente e indirettamente controllate comunicano preventivamente alla Capogruppo l'intenzione di compiere operazioni che siano idonee a modificare sensibilmente il proprio assetto societario, patrimoniale, finanziario, aziendale e organizzativo, ovvero che possano avere comunque rilevanza a livello di Gruppo in quanto potenzialmente idonee ad influenzarne l'andamento economico o finanziario consolidato, nonché l'immagine e/o la reputazione presso gli abituali interlocutori e presso il pubblico.

In questo senso, esse sono tenute a comunicare preventivamente:

1. il compimento di operazioni societari straordinarie e/o di riorganizzazione aziendale, di concentrazione, di perimetrazione di rami d'azienda, di acquisto o di cessione di partecipazioni;

2. l'attivazione di procedure:

- di adesione a patti parasociali e adesione a joint venture;

- di iniziative promozionali che sotto qualsiasi forma comportino costi di comunicazione pubblicitaria, di rappresentanza;

- di rilascio di garanzie di firma a carattere impegnativo a favore di altre Società del Gruppo o a favore di terzi;

- di stipula di contratti di mutuo, con o senza garanzie, e, in genere, alla stipula di contratti di finanziamento;

- di stipula di accordi o contratti con controparti infragruppo;

- di stipula di accordi o contratti;

- acquisto, vendita, trasformazione e locazione pluriennale di beni immobili;

- di reclutamento di personale e alla stipula di contratti di lavoro;

3. Le operazioni di cui al comma precedente si intendono autorizzate se;

- entro quindici giorni solari dalla ricezione delle relative comunicazioni, la Capogruppo non abbia per iscritto comunicato alla Società e alla sua Controllante diretta il motivato veto al loro compimento;

- ovvero non abbia richiesto ulteriori informazioni.

In questo ultimo caso il termine di cui sopra viene interrotto e ricomincia a decorrere dalla ricezione delle informazioni richieste, salvo che la Capogruppo non abbia invitato la Società interessata a sospendere l'esecuzione dell'operazione per aver avuto notizia dell'intenzione dei Comuni-Soci di avviare un procedimento amministrativo per l'approvazione di un provvedimento di indirizzo specifico da parte dell'Organo competente.

Nell'ipotesi di assunzione di personale a qualsiasi titolo, nell'ottica del contenimento dei costi, le Società devono in ogni caso attendere il preventivo parere espresso della Capogruppo;

4. Le Società direttamente e indirettamente controllate inviano alla Capogruppo copia dell'avviso di convocazione del rispettivi organi con gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 7 POLITICHE DI REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI E CONTROLLO SUL CONTENIMENTO DELLA SPESA

1. I Consigli di Amministrazione delle società direttamente e indirettamente controllate acquisiscono il parere preventivo e vincolante della Capogruppo sulle proposte di remunerazione relative al compenso da attribuire agli amministratori.

Art. 8 PROCEDURE DI RACCORDO

1. Con cadenza semestrale la Capogruppo promuove e cura l'organizzazione di incontri di raccordo con i Componenti degli Organi amministrativi delle Società direttamente e indirettamente partecipate ai fini della verifica in corso d'esercizio del raggiungimento degli obiettivi strategici di Gruppo, dell'esame di eventuali criticità emerse nel perseguimento degli stessi, e della presentazione di proposte ed osservazioni relative alle modalità di migliore sviluppo della vocazione imprenditoriale delle Società controllate nella realizzazione dei servizi pubblici cui la relativa attività è deputata. Agli incontri di raccordo possono essere invitati a partecipare anche i membri degli organi di controllo delle società eterodirette;

2. In ogni caso, laddove le Società del Gruppo intendano o debbano assumere decisioni in grado di incidere sull'interesse del Gruppo o che comunque coinvolgano altre Società del Gruppo e che non siano già state oggetto di direttive comunicate dalla Capogruppo, quest'ultima promuove con tempestività incontri straordinari di confronto e di raccordo con i competenti Organi delle società eterodirette ai fini del più efficace e condiviso svolgersi dell'attività imprenditoriale di Gruppo.

Art. 9 OPERAZIONI AZIENDALI

1. E' specifico compito degli Organi di vertice delle Società eterodirette curare la correttezza e la legittimità delle operazioni aziendali, la congruità e la completezza dell'informazione Infra-gruppo e l'adeguatezza degli assetti e delle procedure organizzative aziendali, anche finalizzate a monitorare e a verificare i rischi assunti, la proporzionalità con il patrimonio della società amministrata e la coerenza con l'assetto economico e finanziario del Gruppo.

2. La Capogruppo impartisce direttive e istruzioni per raccordare gli esiti delle procedure di controllo interno delle Società di Gruppo e ottenere un'efficace visione di sintesi delle diverse attività gestite dal Gruppo.

3. Ai sensi dei commi precedenti, l'attività amministrativa/controllo/coordinamento delle Società del Gruppo è centralizzata e svolta dalla Capogruppo.

Art. 10 PREVENZIONE COMPOSIZIONE LITI

1. Il legale rappresentante della Società che voglia instaurare una controversia contro un'altra società del Gruppo deve investire della questione la Capogruppo.
2. La Capogruppo, entro una settimana, fissa una riunione presso i locali sociali per tentare una composizione della lite.
3. Al termine della trattazione, la Capogruppo propone una ipotesi di soluzione conciliativa, che va trascritta in un verbale apposito, da conservarsi presso i suoi Uffici.
4. Nel caso non si trovasse una soluzione condivisa, la Capogruppo rimetterà la questione all'Assemblea dei Soci.

Art. 11
ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA'

1. Il presente Regolamento entra in vigore allorquando sia stato approvato dai Consigli Comunali dei Comuni associati detentori di almeno il 50,01% del capitale sociale. Si osserva lo stesso quorum anche per le sue modifiche.

2. Il presente Regolamento viene pubblicato nei siti istituzionali del Comune e delle società partecipate in "Amministrazione trasparente".